



MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

Tel. 091/960 19 80 - Fax 091/966 68 02

ORDINANZA MUNICIPALE N. 20/2007
CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI INSEGNE E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Il Municipio di Lamone

Richiamati

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28.02.2000),
- il Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari (del 26.06.2001)
- gli art. 192 LOC e 44 RLOC del Regolamento comunale

ha deciso le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

I DEFINIZIONE

Art. 1. Impianto pubblicitario, insegna o scritta

La definizione di impianto pubblicitario, di insegna o scritta destinata al pubblico è disciplinata dalla Legge sugli impianti pubblicitari e dal Regolamento d'esecuzione.

Per quanto non esplicitamente regolamentato dalla presente Ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

II PROCEDURA

Art. 2. Domanda

La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico)
- disegno in scala dell'impianto o insegna
- fotografie del luogo di collocazione
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 3. Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita anche di licenza edilizia, è sufficiente inoltrare un'unica domanda, a condizione che sia presentata con la documentazione di cui all'art. 2.

III OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4 Obbligo all'autorizzazione

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'art. 1. L'autorizzazione è valida unicamente nei confronti dell'istante per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5. Esenzioni

Non necessitano di autorizzazione:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o di uffici), purché riferite all'attività del negozio;

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6. Divieti

Sul territorio giurisdizionale del Comune sono vietate:

- l'installazione di impianti che diffondono fasci di luce verso l'esterno;
- la messa in esercizio di apparecchi che proiettano immagini in movimento;
- la posa di impianti "display", che diffondono messaggi mobili ed in movimento, eccettuato il caso in cui ne sia provata la pubblica utilità.

Può essere vietata l'esposizione d'impianti che per le loro dimensioni esorbitanti arrecano pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici e alla sicurezza stradale. L'autorizzazione può essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

IV TASSE

Art. 7. In generale

Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione e una tassa per prestazioni speciali.

Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda e sono calcolate secondo principi stabiliti dalla LImp.

Art. 8. Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo é compreso tra un minimo di fr. 50.- e un massimo di fr. 2'000.-, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

Il costo orario di tali prestazioni ammonta a fr. 80.-

Art. 9. Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda comporta prestazioni supplementari quali sopralluoghi, consulenze specialistiche, perizie, ecc.

Art. 10. Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa annuale secondo il Regolamento comunale dei beni amministrativi per l'occupazione provvisoria di area pubblica. Restano riservate le regole concernenti il coordinamento con il demanio pubblico.

Art. 11. Esenzioni e riduzioni

In caso di richiesta di modifica di un impianto preesistente da parte dello stesso istante, rispettivamente per la stessa attività commerciale, viene prelevata una tassa del 50% fermo restando il rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impianto precedente.

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggetti alle tasse minime, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

Le tasse e prestazioni speciali di cui agli art. 8 e 9 sono di regola dovute anche in caso di rigetto della domanda; in questo caso possono essere ridotte del 50%.

V NORME EDILIZIE

Art. 12

In generale:

l'esame per l'esposizione di impianti pubblicitari è valutata di volta in volta, affinché l'impianto stesso non crei, per dimensione o aspetto estetico, pregiudizio agli edifici, al paesaggio ed alla sicurezza stradale. Criteri di sobrietà e di uniformità possono essere prescritti presso edifici, in particolare di pregio architettonico.

Art. 13. Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua evacuazione in caso di cessazione dell'attività o quando risulti manifestamente non più opportuno.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14. Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a) la multa;
- b) la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale delle Leggi cantonali e della presente ordinanza.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 15. Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale n. 3/2001 concernente le tasse sugli impianti pubblicitari.

Art. 16. Pubblicazione/entrata in vigore

Adottata con risoluzione municipale n. 3415 del 19.11.2007

La presente Ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 20.11.2007 al 4.12.2007; entra in vigore il 5.12.2007

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
--

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Marco Balerna

Il Segretario:
Francesco Crivelli